REGOLAMENTO (CE) N. 1833/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3130/78 relativo alla determinazione dei centri d'intervento per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2754/78 ha stabilito i criteri per la determinazione dei centri d'intervento per l'olio d'oliva; che, nel rispetto di tali criteri e allo scopo di migliorare il funzionamento dell'intervento in Grecia, occorre modificare la distribuzione dei centri d'intervento in questo paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3130/78 della Commissione (5), i centri d'intervento per l'olio d'oliva alla voce Grecia sono sostituiti dai centri d'intervento che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

GU n. 172 etcl 30. 9. 1966, pag. 3025/66. GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9. GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

^(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁹ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 58.